

Comune di SAN MANGO PIEMONTE (Prov. SA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO PERSONALE

PROT.GEN. n. 180 del 19/06/2017

N. n. 70 del 19/06/2017 Data 19/06/2017	Dipendente Sig. VICINANZA GAETANO. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza.
--	---

L'anno duemila DICIASSETTE., il giorno DICIANNOVE., del mese di GIUGNO, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che il dipendente Sig. VICINANZA GAETANO. nato a SALERNO, il 19/01/1955, figura professionale COLLABORATORE TECNICO ESECUTORE è rimasto assente dal servizio: dal 08/05/2017 al 31/05/2017 e, pertanto, per complessivi giorni 24 continuativi;

Visto l'art.71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, che testualmente recita:

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e economico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa;

Dato atto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della soprariportata norma;

Visto l'art.21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art.71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n.112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE:

- l'art.45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, testualmente recita:
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi;
- l'art.10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la nozione di retribuzione non fa alcun riferimento al concetto di trattamento economico fondamentale;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il trattamento economico fondamentale con la retribuzione base mensile di cui al comma 2, lettera b), del citato art.10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

- la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

DETERMINA

Per giorni 24 di assenza per malattia, dal 08/05/2017 al 31/05/2017 .., (e comunque per i soli primi 10 giorni) al detto dipendente non è corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto:

N.D.	VOCE	Importo mensile	1/30 di col.3	GG. di assenza	Somma da non corrispondere col.4 x col.5
1	2	3	4	5	6
	ASSEGNI MENSILI FONDAMENTALI (Art.10, comma 2, lettera b, del C.C.N.L. 09.05.2006)				
1	Trattamento tabellare compresa la I.I.S conglobata	í í í ..	X	X	X
2	Assegno personale art.29, c.4 C.C.N.L. 22.01.2004	í í í ..	X	X	X
3	Assegno personale riassorbibile di cui all'art.9, CCNL 09.05.2006	í í í ..	X	X	X
4	Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)	í í í í í í í .	X	X	X
5	Altro assegno personale a carattere continuativo non riassorbibile				
	ALTRI ASSEGNI MENSILI				
6	Retribuzione di posizione (Artt. da 9 a 11 del CCNL 31.03.1999)	í í í ..	í í ..	í í í	í í í í í í
7	Indennità di comparto (Art.33 C.C.N.L. 22.01.2004)	í 39,31..	1,30.	í 10.	í í 13,10í
8	Indennità di vigilanza	í í í ..	í í ..	í í í .	í í í í í í
9	Indennità della cat. D:3 (ex 8° q.f.) con direzione unità operativa complessa	í í í ..	í í ..	í í í .	í í í í í í
10	Indennità specifica per 12 mesi	í í í .	í í ..	í í í .	í í í í í í
11	Indennità di rischio	í í í ..	í í ..	í í í .	í í í í í í
12	Indennità al personale insegnante. Educativo, ecc.		í í ..	í í í .	í í í í í í
				Totale	<u>13,10</u>

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

A norma dell'articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra CUOCO Angela e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 089/631031.

Copia del presente atto sarà notificata all'interessato.

Lì, 19/06/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Angela Cuoco

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Agnese Russo